

LEGGE REGIONALE 08/07/1999 n. 18 e s.m.i. “Interventi a sostegno dell’offerta turistica”

e

LEGGE REGIONALE 03/10/1994 n. 42 e s.m.i. “Interventi per la tutela e lo sviluppo dell’industria termale in Piemonte”

**Programma annuale degli interventi Fondo Rotativo Termalismo
“Agevolazioni a favore delle Imprese operanti nel settore del turismo termale”**

1. Premessa

Con la Legge regionale 08/07/1999 n. 18 e s.m.i. “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica”, la Regione Piemonte intende favorire lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica piemontese.

La Legge regionale 03/10/1994 n. 42 “Interventi per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’industria termale in Piemonte”, così come modificata con Legge Regionale L.R. 04/12/2009 n. 30 prevede, nell’ambito del fondo regionale di cui all’art. 8 della Legge regionale 08/07/1999 n. 18, una apposita sezione denominata “Termalismo” per la qualificazione e lo sviluppo dell’offerta turistica termale.

La Legge Regionale n. 42/94 e s.m.i., all’art. 2 (Programmazione degli interventi), prevede che la Giunta Regionale definisca il *Programma annuale degli interventi*, mediante i quali vengono individuati gli obiettivi di sviluppo dell’offerta turistica termale e le priorità di intervento per tipologie di strutture e di aree territoriali da agevolare.

Con il presente Programma la Regione Piemonte intende confermare il ruolo centrale del turismo piemontese mediante il coinvolgimento delle attività termali ed idropiniche e delle imprese che vi operano, nonché ribadire l’impegno a qualificare e potenziare tale comparto.

2. Definizioni

Ai fini del presente programma si applicano le seguenti definizioni:

- *Aziende che gestiscono impianti termali ed idropinici* come definite ai sensi dell’art. 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o più stabilimenti termali (*Art. 2 della Legge 24/10/2000, n. 323 “Riordino del settore termale”*).
- *Stabilimenti Termali*: Stabilimenti individuati ai sensi dell’art. 3 della Legge 24/10/2000, n. 323 .
- *Comuni termali*: territori comunali nei quali sono ubicati stabilimenti termali;
- *Strutture alberghiere*: strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 14/95 e s.m.i.
- *Piccola e media impresa (PMI)*: Piccola e media impresa così come classificata ai sensi del D.M. 18/04/2005 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12.10.2005;
- *Banca convenzionata*: istituto di credito, scelto dal soggetto richiedente tra quelli convenzionati con Finpiemonte, che concorre all’erogazione del finanziamento.

3. Obiettivi

Al fine di migliorare l’offerta ricettiva termale regionale e creare le condizioni per un incremento delle presenze turistiche, in particolare con riferimento alle zone termali carenti di ricettività, con il presente Programma si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

- favorire lo sviluppo qualitativo e quantitativo del sistema termale piemontese;
- destagionalizzare l’attività turistica in aree termali;
- qualificazione e ampliamento del patrimonio ricettivo esistente nelle aree termali e miglioramento degli stabilimenti di cura.

4. Beneficiari

1) Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Programma i seguenti soggetti: enti ed aziende a prevalente capitale pubblico o partecipate aventi le caratteristiche della PMI e piccole e medie imprese (così come definite al punto 2) che gestiscono impianti termali ed idropinici o che operano nel settore turistico - ricettivo con codice Ateco primario 55.10 .

2) I soggetti richiedenti dovranno risultare iscritti nel registro delle imprese, dovranno essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata).

Nei casi di impresa individuale, la costituzione dell'impresa stessa è comprovata mediante presentazione della richiesta di variazione ai fini IVA del codice attività primaria coerente con uno di quelli sopra indicati.

3) Nel caso di imprese non aventi il codice ATECO primario di attività coerente con uno di quelli richiesti al punto 1) - ma aventi un'attività indicata nell'oggetto sociale coerente con uno o più dei citati codici - che intendessero presentare domanda di finanziamento, dovranno allegare alla medesima copia della richiesta di variazione ai fini IVA del codice di attività primaria, che dovrà corrispondere a uno di quelli sopra indicati e, dopo l'attivazione della struttura finanziata, esibirne, a Finpiemonte S.p.a, l'attivazione in Camera di Commercio, pena la revoca dell'agevolazione”;

5. Localizzazione degli interventi

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Programma, gli interventi su strutture ubicate in comuni termali del territorio della Regione Piemonte.

6. Iniziative agevolabili

La misura si propone di sostenere investimenti finalizzati a:

a) costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento degli stabilimenti termali nei loro vari reparti di cura tradizionali (lutoterapia, balneoterapia, inalazioni, autoterapia, idropinoterapia, ecc.) e di cure alternative ed innovative, finalizzate al benessere e al fitness (nuovi gabinetti per massaggi, cure estetiche, ecc.); loro dotazioni di impianti per attività di tipo termalistico (piscine termali, bagni romano-irlandesi, ecc..) ed attrezzature specifiche per le relative attività;

b) costruzione, ampliamento di strutture alberghiere e miglioramento degli standard qualitativi degli alberghi ubicati in comuni termali, loro adeguamento a norme tecniche concernenti strutture ed impianti, loro caratterizzazione ad una fruizione turistico termale mediante la realizzazione di strutture complementari e specialistiche (palestre, piscine, gabinetti terapeutici per cure benessere, fitness, ecc.)

c) costruzione e miglioramento di strutture per l'impiego del tempo libero, compresi gli impianti sportivi e ricreativi e le aree verdi attrezzate adiacenti agli stabilimenti termali e complementari alla fruizione degli stessi.

7. Ambiti Prioritari

Vengono considerati prioritari, con gli effetti di cui al punto 9, le domande aventi per oggetto le seguenti iniziative:

1) costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento degli stabilimenti termali;

2) ampliamento di strutture alberghiere e miglioramento degli standard qualitativi degli alberghi ubicati in comuni termali.

8. Spese ammissibili

Rientrano nel presente programma gli interventi i cui lavori siano iniziati dopo la presentazione della domanda.

Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese per la realizzazione di programmi di investimento, qui di seguito elencate, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda e fino ai 36 mesi successivi alla data di erogazione:

- lavori di costruzione, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria delle strutture riferite alle iniziative agevolabili;

- spese connesse all'attivazione o adeguamento di impianti termoidraulici, elettrici e tecnologici (con particolare riferimento alle fonti rinnovabili e finalizzati al risparmio energetico);

- acquisto di attrezzature, arredi, dotazioni informatiche hardware e software strettamente funzionali all'attività ricettiva o termale dell'impresa e consistenti in beni strumentali iscritti al libro cespiti;

- spese connesse alla realizzazione di servizi di pertinenza complementari all'attività turistica ricettiva o termale (centri benessere, impianti sportivi, piscine, parcheggi);
- spese connesse a interventi di miglioramento dell'accessibilità e della fruizione delle strutture riferite alle iniziative agevolabili;
- spese connesse all'adeguamento antincendio delle strutture agevolabili.

9. Spese non ammissibili

Non sono considerate ammissibili tutte le spese non ascrivibili alle voci elencate al punto 8, oltre che le seguenti:

- i beni e/o le strutture acquistati o da acquistare in leasing;
- le spese di progettazione, notarili e le consulenze in genere;
- le spese sostenute in economia;
- gli oneri di urbanizzazione e ogni onere accessorio;
- acquisto del terreno o dell'immobile oggetto dell'intervento
- l'I.V.A e ogni altra imposta o tributo.

10. Natura dell'agevolazione

L'aiuto si concretizza nella concessione di un finanziamento agevolato per ogni singola impresa per la realizzazione delle iniziative di cui al punto 6 di importo non inferiore a Euro 100.000,00 e non superiore a Euro 1.200.000,00.

Il finanziamento copre fino al 100% delle spese ritenute ammissibili e viene erogato in anticipo sulle spese, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 13.3, lett. a), compatibilmente con le risorse disponibili e alle seguenti condizioni:

• ambiti prioritari:

- 70% fondi regionali a tasso zero
- 30% fondi bancari a tasso convenzionato

• ambiti non prioritari:

- 40% fondi regionali a tasso zero
- 60% fondi bancari a tasso convenzionato

Il finanziamento dovrà essere restituito con un piano di ammortamento a 5 anni (di cui uno di preammortamento) o a 8 anni (di cui uno di preammortamento).

La scelta dell'una o dell'altra opzione è lasciata al beneficiario, tranne che per i finanziamenti di importo complessivo non superiore a Euro 300.000,00, che dovranno necessariamente essere rimborsati in 5 anni.

11. Gruppo Tecnico di Valutazione

Per la valutazione delle domande presentate ai sensi del presente programma è istituito presso Finpiemonte S.p.A. un Gruppo tecnico di valutazione composto da:

- il Dirigente del Settore Offerta Turistica Interventi Comunitari in Materia Turistica (che presiede) o suo supplente;
- un funzionario del Settore Offerta Turistica o suo supplente;
- un funzionario di Finpiemonte s.p.a. o suo supplente;
- due esperti nominati dalle Associazioni di categoria o loro supplenti.

12. Criteri di valutazione delle domande

Le domande sono esaminate dal Gruppo tecnico di valutazione, di cui al paragrafo 11, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale e di legittimità, oltre che di conformità e di merito.

Relativamente agli aspetti formali e di legittimità vengono verificati:

- la titolarità dei soggetti beneficiari richiedenti;
- la completezza della domanda e della ulteriore documentazione obbligatoria specificata sul modulo di domanda;

Relativamente agli aspetti di conformità e merito viene verificato:

- la coerenza del progetto di investimento presentato con gli obiettivi dichiarati in domanda e con le finalità del presente Programma;
- l'ammissibilità e congruità dei costi dichiarati.

13. Fasi procedurali

13.1 Presentazione delle domande

- Le domande devono essere inoltrate via internet compilando gli appositi moduli telematici ospitati sul sito www.finpiemonte.info;
- La versione cartacea della domanda, messa a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione telematica, deve essere stampata, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, e inviata, tassativamente tramite raccomandata A/R e insieme a tutti gli allegati obbligatori, a Finpiemonte S.p.A. (Galleria San Federico 54 – 10121 Torino), entro cinque giorni dall'invio telematico.
- Sono considerate nulle le domande non seguite dalla conferma cartacea entro il termine stabilito; sono allo stesso modo nulle le domande cartacee non precedute dall'invio telematico.
- L'ordine cronologico di presentazione delle domande viene determinato dal protocollo telematico assegnato automaticamente dal sistema informatico al momento dell'inserimento.

13.2 Istruttoria, concessione ed erogazione del finanziamento

- Finpiemonte, acquisito il parere vincolante del Gruppo Tecnico di Valutazione appositamente istituito, esprime un giudizio sulla finanziabilità della domanda presentata e sull'ammissibilità delle relative spese, secondo i criteri di cui al punto 12.
- Il giudizio è espresso entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda. In caso di parere negativo, i soggetti beneficiari possono presentare richiesta motivata di riesame entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego.
- Il giudizio positivo determina la concessione del finanziamento. L'effettiva erogazione rimane condizionata alla favorevole delibera della banca convenzionata (cui Finpiemonte trasmette la relativa richiesta), secondo quanto definito all'art. 10 e compatibilmente con le risorse regionali disponibili.
- La banca risponde entro 60 giorni dalla richiesta di Finpiemonte. La valutazione della banca è insindacabile: una eventuale delibera negativa comporta l'immediato decadimento della domanda di finanziamento.

13.3 Realizzazione degli investimenti e rendicontazione

- L'erogazione del finanziamento è subordinata all'inizio dei lavori, che dovrà avvenire, se non già iniziati dopo la presentazione della domanda, entro i sei mesi successivi la data di ricevimento della comunicazione della concessione del medesimo nonché dalla presentazione di idoneo titolo abilitativo relativo al progetto finanziato, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Il mancato inizio dei lavori entro il termine sopra definito comporta la decadenza dell'agevolazione.
- Il soggetto beneficiario dovrà terminare l'investimento coerentemente con le previsioni indicate in domanda, e comunque non oltre 36 mesi dalla data valuta di erogazione del finanziamento.
- Nei 60 giorni successivi alla data di conclusione dovrà poi trasmettere a Finpiemonte S.p.A. (Galleria San Federico 54 - 10121 Torino), per i controlli di competenza, il rendiconto delle spese sostenute redatto sulla base delle indicazioni che verranno fornite nella comunicazione di concessione dell'agevolazione.
- Le spese inserite nel rendiconto dovranno risultare fatturate, pena l'inammissibilità, in un periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la data fissata per la conclusione dell'investimento (36 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, salvo proroghe preventivamente concesse).
- Alla data della presentazione del rendiconto tutte le spese dovranno anche essere state pagate.

14. Vincolo e divieto di cumulo

Le strutture finanziate con il presente Programma dovranno essere vincolate alla specifica destinazione d'uso e di attività per la durata di 10 anni, mediante nota trascritta presso i relativi pubblici registri.

L'agevolazione prevista con il presente Programma è alternativa a qualsiasi altra agevolazione contributiva o finanziaria prevista da Enti pubblici o da leggi dello Stato per la realizzazione della medesima iniziativa.

15. Proroghe e varianti ai progetti finanziati

- Eventuali richieste di proroga per la conclusione del progetto finanziato dovranno essere inviate a Finpiemonte S.p.A., che potrà accoglierle, previo parere del Gruppo tecnico di valutazione, solo se avanzate prima della data fissata per la conclusione dell'investimento e se motivate da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario.

- Eventuali varianti ai progetti di investimento potranno essere prese in considerazione a condizione che non alterino la funzionalità e la destinazione originaria dell'intervento e che siano adeguatamente motivate e preventivamente comunicate a Finpiemonte S.p.A.

Finpiemonte S.p.A. si pronuncerà sull'ammissibilità della variante sentito il parere vincolante del Gruppo tecnico di valutazione.

16. Subentro nella titolarità del finanziamento

- Il finanziamento non può essere ceduto prima della rendicontazione dell'intervento finanziato ad altro soggetto se non nei seguenti casi: successione "mortis causa" - fusione per incorporazione di società. In tali casi il soggetto subentrante potrà continuare ad usufruire dell'intervento del Fondo rotativo subordinatamente alle seguenti condizioni:

- ammissibilità del soggetto subentrante a livello di requisiti soggettivi, previo accertamento di solvibilità da parte della banca che approva formalmente il subentro;

- accollo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da parte del soggetto subentrante di tutti gli oneri derivanti dal finanziamento.

17. Revoca delle agevolazioni

17.1 Revoca totale

Il finanziamento viene revocato qualora:

a) si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal beneficiario nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa;

b) l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettiva realizzazione;

c) la realizzazione dell'intervento finanziato non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda;

d) il rendiconto finale presenti una spesa ammissibile complessiva inferiore al 40% della spesa originariamente ammessa a finanziamento;

e) l'intervento non venga realizzato entro il termine fissato, salvo che l'inadempienza sia attribuibile esclusivamente a cause di forza maggiore;

f) si riscontri in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza o la perdita di uno o più requisiti di ammissibilità, oppure di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;

g) il beneficiario rinunci alla realizzazione del progetto;

h) la banca convenzionata revochi la quota finanziamento di sua competenza;

i) il beneficiario non rispetti il vincolo di destinazione d'uso (o di attività) decennale.

In tali casi, salvo quanto disposto al successivo punto 17.2, il beneficiario dovrà provvedere all'estinzione della parte di finanziamento erogata con fondi regionali, al netto delle eventuali rate già rimborsate, maggiorata di un interesse pari al Tasso Ufficiale di Riferimento vigente alla data dell'erogazione e maturato nel periodo che intercorre dalla data di erogazione del finanziamento alla data di emissione del provvedimento di revoca.

17.2 Revoca parziale

Il finanziamento è revocato solo in parte qualora il rendiconto finale presenti una spesa ammissibile inferiore al 95% dell'importo del finanziamento erogato.

In questo caso la differenza tra il finanziamento erogato e la spesa ammissibile rendicontata dovrà essere restituita anticipatamente (sempre per la parte di competenza del fondo regionale), maggiorata degli interessi legali maturati dalla data di erogazione alla data di emissione della richiesta di restituzione.

18. Controlli

Ai fini del corretto impiego delle risorse regionali, del monitoraggio e della valutazione degli interventi, Finpiemonte effettua controlli sulle domande di finanziamento, sulle rendicontazioni e sugli investimenti finanziati.

In particolare provvede ai controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e presenta annualmente una relazione alla Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport.

Nel caso in cui nell'ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere, Finpiemonte procede ove necessario alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse e informa tempestivamente la Direzione regionale.

La Regione può promuovere controlli a campione presso i soggetti beneficiari degli incentivi.

19. Conformità alla normativa comunitaria

- Le provvidenze di cui al presente Programma degli interventi sono soggette al regime “*de minimis*” di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di importanza minore (Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 GUUE L 379/5 del 28/12/2006) ed erogati in conformità a quanto previsto con la D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007.

- La Gestione della sezione “Termalismo” del Fondo regionale avviene in conformità alla convenzione stipulata tra la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.a., secondo quanto previsto con D.G.R. n. 30 - 8150 del 04/02/2008 e con D.G.R. n. 63 - 9389 del 1.08.2008.

20. Operatività

L'operatività del seguente Programma degli interventi verrà disposta con atto dirigenziale attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.